



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 7368

**Guida in stato di ebbrezza I Specifiche fattispecie previste dalle lett. a), b) e c) dell'art. 186, comma secondo, c.d.s. - Sussistenza - Condizioni.**

*In tema di guida in stato d'ebbrezza, è possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, solo in presenza di due misurazioni alcolimetriche che producano risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, dovendo la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza risultare da almeno due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. (Cass. Pen., sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 7368) [RIV-1410P834] (Art. 186 cs.)*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. In data 11 febbraio 2013 il Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sez. di Caserta, ha dichiarato colpevole G. A., imputata del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. a) D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 perché in data 23 aprile 2009 guidava un'autovettura in stato in ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico rilevato al primo test 0,78 gli ed al secondo test 0,80 gli, condannandola alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.
2. Ricorre per cassazione A. G. deducendo violazione di legge per non essere più, il fatto contestato, previsto come reato nonché vizio motivazionale per avere il Tribunale ritenuto che, ave sia accertato un valore corrispondente ad un tasso minimo alcolemico superiore a 0,8 per litro, la condotta rientri nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) c.d.s.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. La fattispecie contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza alcolica della quale è stata ritenuta colpevole l'imputata, ricondotta nell'ambito della fattispecie descritta sub art. 186, comma 2, lett. a) c.d.s. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8), è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, attraverso la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 2.000,00 Euro.
3. Il giudice di merito ha erroneamente sussunto l'ipotesi contestata nella previsione dell'art. 186, comma 2, lett. b) sul presupposto che il tasso alcolemico pari a 0,8 gli costituisca elemento costitutivo di tale fattispecie di reato, in contrasto con il tenore letterale della norma, che sanziona penalmente la condotta di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore, non anche pari, a 0,8 gli.
4. È appena il caso di richiamare il principio recentemente affermato da questa Sezione per cui, in ogni caso, in tema di guida in stato di ebbrezza, è possibile ritenere la sussistenza di una delle



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 2 -

---

specifiche fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 186, comma 2, c.d.s. solo in presenza di due misurazioni alcolimetriche che producano risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, dovendo, a norma dell'art. 379, comma 2, Reg. att. c.d.s. strada, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di ebbrezza risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti (sez. IV, n. 27954 del 7 giugno 2012, Agostini, Rv. 253838).

5. Si impone, quindi, sul punto, l'annullamento senza rinvio della sentenza Impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (*Omissis*) (**Cass. Pen., sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 7368**) [RIV-1410P834] (**Art. 186 cs.**)